



*Arma dei Carabinieri*



**ART** Autorità  
di Regolazione  
dei Trasporti

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**TRA**  
**L'ARMA DEI CARABINIERI**  
**E**  
**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI**

L'ARMA DEI CARABINIERI (di seguito denominata anche "ARMA"), nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi, e l'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI (di seguito denominata anche "AUTORITÀ"), nella persona del Presidente, Dott. Nicola Zaccheo, di seguito anche congiuntamente indicate come "le Parti";

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, così come definiti dall'art. 159 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'Ordinamento Militare*", quale Forza militare di polizia a competenza generale in servizio permanente di pubblica sicurezza, capillarmente diffusa sull'intero territorio nazionale con le sue 4.640 Stazioni e Tenenze;

VISTO l'art. 81 del Regio Decreto 14 giugno 1934, n. 1169, recante il Regolamento Organico dell'Arma dei Carabinieri, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40, in ordine ai doveri di assistenza dell'Arma dei Carabinieri ai pubblici funzionari;

VISTO l'art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, come successivamente integrato e modificato, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" che, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, ha istituito l'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI, cui sono attribuiti, tra l'altro:

– il compito di:

- garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture inerenti alle diverse modalità di trasporto;
- definire i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi;

- stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;
  - definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;
- la potestà di:
- richiedere a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni;
  - svolgere, se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici, se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, anche avvalendosi, durante l'ispezione, della collaborazione di altri organi dello Stato;

VISTI i decreti legislativi 17 aprile 2014, n. 70, 4 novembre 2014, n. 169 e 29 luglio 2015, n. 129, con i quali, fra l'altro, l'AUTORITÀ è stata individuata quale organismo nazionale responsabile della corretta applicazione delle disposizioni dell'Unione europea in materia di diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nel trasporto effettuato con autobus e nel trasporto via mare e per vie navigabili interne, di cui ai Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio [rispettivamente, (CE) n. 1371/2007, (UE) n. 181/2011 e (UE) n. 1177/2010, ai quali l'Autorità ha dato esecuzione con proprie delibere, rispettivamente, n. 52/2014 del 4 luglio 2014, n. 4/2015 del 20 gennaio 2015 e n. 86/2015, del 15 ottobre 2015, inerenti il procedimento sanzionatorio per le violazioni delle norme previste da detti Regolamenti europei], intervenendo, in caso di accertamento di una violazione dei diritti dei passeggeri, attraverso l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

VISTE le delibere dell'Autorità n. 57/2015, del 22 luglio 2015, recante "*Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità*" e n. 11/2017, del 25 gennaio 2017, recante "*Regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità*";

VISTE le delibere dell'Autorità n. 16/2018 dell'8 febbraio 2018 recante "*Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto di passeggeri via ferrovia connotati da obblighi di servizio pubblico*" e n. 96/2018 del 4 ottobre 2018 recante "*Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico*";

VISTA la delibera n. 54/2016 dell'11 maggio 2016 recante "*Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che i passeggeri in possesso di abbonamenti*" possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità" e le delibere dell'Autorità n. 83/2019 del 4 luglio 2019 e n. 28/2021 del 28 febbraio 2021 recanti misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che i passeggeri dei servizi di trasporto, rispettivamente, via mare e per vie navigabili interne, e ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami;

CONSIDERATA la reciproca volontà di strutturare una collaborazione nell'esercizio delle rispettive competenze di garanzia, di controllo e di monitoraggio volta a tutelare i diritti e gli interessi di utenti e passeggeri di cui alle norme in premessa, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza di ciascuna delle Parti,

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

## Art. 1

### *Ambiti di collaborazione*

1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA DEI CARABINIERI e l'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI, in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa.
2. Le aree di collaborazione riguardano:
  - a. lo scambio di informazioni di cui le stesse abbiano conoscenza diretta in ragione del proprio operato e acquisite nell'esercizio delle rispettive funzioni, in ordine ad atti e comportamenti dei vettori e degli enti di gestione delle infrastrutture e dei servizi di trasporto che le stesse ritengano lesive dei diritti di utenti e passeggeri;
  - b. lo svolgimento di controlli congiunti presso i soggetti sottoposti a regolazione in materia di trasporti;
  - c. l'organizzazione di iniziative didattiche, formative e divulgative per favorire la condivisione di esperienze e lo scambio di *best practice*.

## Art. 2

### *Referenti*

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
  - a. per l'ARMA DEI CARABINIERI, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale.
  - b. per l'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI, il Direttore dell'Ufficio Diritti degli utenti;
2. I referenti verificano con cadenza periodica lo stato di attuazione del presente Protocollo e delle attività discendenti.

## Art. 3

### *Modalità esecutive*

#### *3.1 Scambio di informazioni*

1. In relazione all'ambito di cui all'art. 1, comma 2, lett. a., con la massima consentita tempestività:
  - a. l'ARMA trasmette all'AUTORITÀ, per il tramite delle proprie articolazioni diffuse capillarmente sul territorio nazionale, gli elementi informativi acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni che ritenga potenzialmente lesivi dei diritti degli utenti e dei passeggeri, di cui alle norme in premessa e alle linee guida che saranno fornite dall'Autorità, e quelle di cui l'Autorità medesima faccia specifica richiesta in quanto ritenuti connessi con la tutela degli interessi e dei diritti dei passeggeri e degli utenti;
  - b. l'AUTORITÀ trasmette all'Arma gli elementi informativi acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni che ritenga potenzialmente lesivi dei diritti degli utenti e dei passeggeri, di cui alle norme in premessa, e quelli di cui l'Arma faccia specifica richiesta in quanto ritenuti connessi con la tutela degli interessi e dei diritti dei passeggeri e degli utenti.
2. Le Parti, altresì, si scambiano periodicamente informazioni sulle rispettive attività che presentino profili di interesse comune.

### 3.2 Collaborazione operativa

1. Avuto riguardo al contenuto di cui all'art. 1, comma 2, lett. b.:
  - a. l'AUTORITÀ, allorché ritenga necessario eseguire controlli congiuntamente all'ARMA, potrà richiedere il supporto dei Comandi provinciali Carabinieri territorialmente competenti, avendo cura di indicare:
    - i soggetti sottoposti all'attività ispettiva;
    - le sedi, gli impianti, gli uffici e gli altri eventuali luoghi presso i quali dovrà svolgersi il controllo;
  - b. l'ARMA garantirà, compatibilmente con le priorità istituzionali, l'assistenza ai funzionari dell'AUTORITÀ nell'esecuzione di controlli presso i soggetti sottoposti a regolazione in materia di trasporti con il coinvolgimento dei Comandi territorialmente competenti.

### 3.3 Cooperazione formativa

1. Con riferimento al contenuto dell'art. 1, comma 2, lett. c., le Parti si impegnano a segnalare reciprocamente le iniziative formative e informative (convegni, conferenze e seminari) organizzate nelle materie di interesse comune e che dovessero rendersi utili per l'esecuzione delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi del presente Protocollo, favorendo la partecipazione di propri rappresentanti, lo scambio di *best practice* e la condivisione di lezioni apprese.

## Art. 4

### *Sicurezza delle informazioni e riservatezza*

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*".
2. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati delle attività oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
3. La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela della riservatezza vigente per l'Autorità presso la quale è avvenuta l'acquisizione.
4. In ogni caso, in sede di trasmissione delle informazioni o dei documenti, viene fatto presente il trattamento della riservatezza applicato agli stessi.

Art.5

*Oneri*

1. Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali.
2. Specifiche iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.

Art. 6

*Durata, integrazioni e modifiche*

1. Il presente Protocollo, siglato con firma digitale, ha durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Il presente Protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo, anche prima della scadenza, per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.
3. Il presente protocollo è pubblicato nei siti internet dell'AUTORITÀ e dell'ARMA, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

*(Gen. C.A. Teo Luzi)*

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI  
REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

*(Dott. Nicola Zaccheo)*

---

LUZI TEO  
ARMA DEI CARABINIERI  
15.06.2021 16:18:21  
UTC

---

NICOLA ZACCHEO  
AUTORITÀ DI  
REGOLAZIONE DEI  
TRASPORTI  
PRESIDENTE  
21.06.2021 11:53:42 UTC

